

**Archivio selezionato:****Autorità:** Ordinanza ministeriale - 29/07/1982, n. 585900**Gazzetta uff.:** 10/08/1982, n. 218**Testo vigente**

---

**EPIGRAFE**

---

ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SANITÀ 29 luglio 1982 (in Gazz. Uff., 10 agosto, n. 218). - Norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina.

---

**IL MINISTRO DELLA SANITÀ:**

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Rilevata la diffusione della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) in diversi allevamenti di suini dell'Italia settentrionale e centrale;

Considerato che la malattia di Aujeszky può arrecare considerevoli danni economici all'allevamento suinicolo;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare adeguate misure di profilassi per contenere la diffusione della infezione, salvaguardando, nel contempo, le esigenze commerciali del settore suinicolo nazionale;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 10 giugno 1982;

Ordina:

---

**ARTICOLO N.1**

---

**Art. 1.**

Alle malattie infettive e diffuse dei suini elencate all'art. 1 del vigente regolamento di polizia veterinaria e delle quali è obbligatoria la denuncia, viene aggiunta la malattia di Aujeszky o Pseudorabbia.

---

**ARTICOLO N.2**

---

**Art. 2.**

Accertata l'esistenza della malattia di Aujeszky nei suini, il sindaco adotta, in quanto applicabili, i provvedimenti contemplati dall'art. 10 del vigente regolamento di polizia veterinaria ed in particolare i seguenti:

- 1) la identificazione di tutti i suini presenti nell'allevamento mediante idonei contrassegni;
- 2) la distruzione delle carcasse dei suini morti;
- 3) il sequestro di tutti i suini vivi presenti nell'allevamento;
- 4) il divieto di entrata o di uscita dalla porcilaia di ogni animale, oggetto o prodotto possibile veicolo di infezione, salvo autorizzazione rilasciata dal sindaco medesimo che prescriva le misure da adottare per evitare la diffusione del contagio.

Per quanto riguarda gli animali della specie suina detta autorizzazione è accordata solo:

- a ) per il trasporto dei suini morti a una sardigna o in un luogo adatto per la loro distruzione o infossamento;
- b ) per il trasporto dei suini vivi colpiti o contaminati, in un macello all'uopo autorizzato dal veterinario provinciale o dall'autorità sanitaria cui sono state trasferite le attribuzioni del veterinario provinciale, per esservi abbattuti e le loro carni eventualmente licenziate al consumo alimentare umano;
- c ) per il trasporto dei lattonzoli vivi, senza sintomi clinici di malattia, ed in quanto provenienti da un allevamento che non disponga di un reparto da ingrasso, verso una porcilaria che pratichi solo l'allevamento per l'ingrasso.

I permessi di spostamento dei suini sono accordati dal sindaco con la prescrizione di osservare le norme previste dall'art. 14 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

---

**ARTICOLO N.3**

---

## Art. 3.

é consentito il trattamento immunizzante contro la malattia di Aujeszky con vaccini preparati da virus inattivato debitamente registrato.

L'uso dei vaccini preparati con virus vivi attenuati, debitamente registrati, è consentito, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sotto controllo veterinario in allevamenti in cui la malattia è in atto o che siano a giudizio della autorità sanitaria locale esposti al contagio.

---

**ARTICOLO N.4**

---

## Art. 4.

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco, ai sensi del precedente art. 2, sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma dell'art. 16 del vigente regolamento di polizia veterinaria, quando:

- a ) siano trascorsi almeno quindici giorni dalla morte o macellazione di tutti i suini dell'allevamento oppure
- b ) dopo aver effettuato un esame sierologico con risultato negativo di tutti i suini di età superiore a cinque mesi oppure
- c ) dopo che siano stati effettuati su tutti i suini di età superiore a sei settimane due trattamenti immunizzanti, ad intervalli di circa un mese uno dall'altro, con vaccini a virus inattivato ovvero un trattamento con vaccini di cui al secondo comma del precedente art. 3, e non si siano verificati casi clinici di malattia da almeno 30 giorni.

Il ripopolamento dell'allevamento deve essere preceduto da ripetute disinfezioni e disinfestazioni e da una accurata derattizzazione.

---

**ARTICOLO N.5**

---

## Art. 5.

La presente ordinanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore con decorrenza immediata.

**Utente:** MASSIMO BIASIOTTI MOGLIAZZA - [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it) - 25.10.2018

---

© Copyright Giuffrè 2018. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156